

uno schiarimento, gliene do facoltà. (*Rumori, segni d'impazienza*)

È inutile dissimularselo, onorevoli colleghi. La Commissione ha modificati due capoversi dell'articolo, ed è dovere mio di farli stampare e distribuire. Io non posso permettere che si venga a una votazione, non dirò per sorpresa, ma troppo affrettata. (*Approvazioni*) Parli dunque l'onorevole Crispi.

Crispi. Con la legge del 1867 i contingenti, meno il Veneto, erano determinati in lire 99,261,569.19. All'articolo 2, parlando del Veneto, il contingente era stabilito in lire 12,248,300. E nella legge del 1871, pel Lazio, fu detto che, finchè durava la legge del 1867, il contingente del Lazio dovesse essere di lire 3,195,003. Addizioni queste cifre l'onorevole ministro delle finanze, e vedrà che formano una somma di lire 114,704,872.19. Se da questa cifra poi si tolgano le lire 787,912 che il compartimento modenese dovrebbe pagare di meno, il ministro troverà la cifra che ho innanzi annunciata, cioè che la somma legalmente dovuta dai contribuenti è di lire 113,916,959.

Ora, io ho qui lo stato di quello che si è riscosso dal 1864 al 1885, e trovo un progressivo aumento, tanto che l'ultima riscossione è di lire 126,014,409; ed i motivi di questa esuberante riscossione il ministro non ha saputo dirli.

Imperocchè, ove la ragione da lui indicata fosse vera, la differenza si troverebbe solamente in alcuni anni, non in tutti.

Infatti, dal 1873 al 1885 c'è questa progressione: da lire 123,555,545 che è il punto di partenza, si va a lire 126,014,409 che è il punto di arrivo. Per ogni anno le cifre sono le medesime: dunque l'Italia ha pagato più di quello che avrebbe dovuto pagare, e questo costantemente, in ogni anno. Quando poi si consideri che sedici compartimenti hanno pagato da 10 a 11 milioni di più di quello che avrebbero dovuto, a che mi parlate di conguaglio e di perequazione? Tutto questo è una menzogna!

Presidente. Onorevole Crispi, Ella ha pronunziato una parola che è eccessiva. E io ritengo che Ella non indirizza quella parola nè al Governo, nè alla Commissione.

Crispi. Non alludo a nessuno. E ove mai quella parola sembri eccessiva e oltre il mio pensiero, dichiaro che la ritiro.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io prego l'onorevole Crispi di ritenere per fermo che la somma

generale del contributo fondiario in Italia è di 96 milioni.

Questa fu la somma stabilita dalla legge del conguaglio del 14 luglio 1864, e dalle leggi posteriori. Aggiunti i tre decimi, arriviamo a 125 milioni, quelli appunto che la Camera vota ogni anno col bilancio dell'entrata: non c'è possibilità di equivoco o di dubbio intorno a questo argomento. Quando l'onorevole Crispi prende cifre parziali di qualche anno intermedio, è possibile che trovi un anno, nel quale non era applicato forse qualcuno dei decimi o non erano applicati i decimi interamente in tutto l'anno.

Ugualmente l'onorevole Crispi deve tener conto di quello che ho detto poc'anzi: cioè delle rate sospese d'imposta le quali si riscuotono in aggiunta ai ruoli precedenti, deve tener conto degli scarichi e delle sospensioni che possono variare il montare effettivo delle riscossioni, senza che si alteri la somma del contingente che è quello stabilito invariabilmente per legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. Mi importa di dichiarare alla Camera in due parole le ragioni per le quali io accetto l'idea che informa l'articolo 55 in discussione. Io non mi impensierisco di tutto quanto l'onorevole Crispi ha detto intorno alla convenienza di ritornare all'ipotesi della piena esecuzione della legge del 1864 ratificata nel 1867 relativa al conguaglio provvisorio; io ho trovato nella relazione della Commissione gli argomenti per cui essa, che aveva pure per un momento pensato a questa possibilità, si dissuase dal condurla ad effetto. Tanto meno mi do pensiero di questa e di altre ipotesi, sia perchè al punto al quale è arrivata ormai la legge a seguito delle successive votazioni della Camera, queste impediscono assolutamente che si torni sui passi già fatti, sia perchè la proposta contenuta nell'articolo 55 del disegno di legge parmi che sia giustificata da una ragione di somma opportunità, direi quasi di necessità. Mancando questo articolo, tornerebbe assolutamente impossibile, e certamente molto disagevole, il tradurre in pratica il concetto di perequazione generale, specialmente poi quello di applicazione del 7 per cento di aliquota alle provincie che ne facciano esplicitamente domanda, e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo di legge che abbiamo già votato.

La legge del 1877, e lo stato di fatto precedente, hanno creato una condizione di cose, per cui da una parte la gran maggioranza delle provincie costituenti il compartimento lombardo-veneto